

Delibera n. 99/99

**DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO  $Q_t^\circ$ , AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 13, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997 N. 70/97, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 1998, N. 74/98, RELATIVO AGLI IMPIANTI TERMOELETTRICI: CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (GRUPPI MC 11 E MC 21), CENTRALE DI ROSSANO CALABRO (GRUPPI RO 12 E RO 22), CENTRALE DI TRINOLERI (GRUPPI TL 11, TL 12 E TL 13), CENTRALE DI TURBIGO (GRUPPI TO 22, TO 32 E TO 42), DI PROPRIETA' DELL'ENEL S.P.A.**

L'AUTORITA'

Nella riunione del 14 luglio 1999,

Premesso che:

- l'articolo 6, comma 6.13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150, del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificato dall'articolo 2, comma 4, della deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150, del 30 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 74/98), prevede che: "Per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da più di un anno ma meno di tre anni, i parametri  $Q_t^\circ$  e  $Q_i^\circ$  sono pari alla media delle quantità di energia elettrica prodotta nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, utilizzando a questo fine, per i bimestri antecedenti l'entrata in esercizio dell'impianto, i valori dei parametri  $Q_t^\circ$  e  $Q_i^\circ$  relativi al primo anno di esercizio, fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo quanto previsto dal presente comma. Per impianti entrati in funzione da meno di un anno, i parametri  $Q_t^\circ$  e  $Q_i^\circ$  vengono determinati dall'Autorità. A tal fine l'impresa produttrice dovrà presentare all'Autorità apposita domanda corredata del programma annuale di utilizzo dell'impianto. Per impianti ammodernati si intendono quelli per i quali sono state effettuate modifiche che comportano variazioni in aumento o in diminuzione della potenza nominale superiori al 20 %. Le modalità di determinazione dei parametri  $Q_t^\circ$  e  $Q_i^\circ$  previste dal presente comma si applicano agli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento";

- con lettera in data 8 agosto 1997 (Prot. n. A/42), l'Enel Spa, con sede legale in via G.B. Martini, n. 3, 00198 Roma (di seguito: Enel), ha proposto domanda all'Autorità per la determinazione, ai sensi della norma richiamata nella precedente premessa, del parametro  $Qt^\circ$  relativo agli impianti termoelettrici denominati: "Centrale di Montalto di Castro": Gruppo MC 11 e Gruppo MC 21, "Centrale di Rossano Calabro": Gruppi RO 12 e RO 22, "Centrale di Trino Leri": Gruppi TO 11, TO 12 e TO 13 e "Centrale di Turbigo": Gruppi TL 22, TL 32 e TL 42, trasmettendo in allegato il documento "*Dichiarazione ai sensi della delibera n. 70/97 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (art. 8 comma 2 ed art. 6 comma 13)*";

- gli impianti termoelettrici per i quali è proposta la domanda di cui sopra sono, in parte, entrati in esercizio da meno di un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 70/97 (1° luglio 1997): "Centrale di Montalto di Castro": Gruppo MC 11, "Centrale di Rossano Calabro": Gruppi RO 12 e RO 22, "Centrale di Trino Leri": Gruppi TL 11, TL 12 e TL 13; e, in parte, non ancora entrati in esercizio, ma già autorizzati alla medesima data: "Centrale di Montalto di Castro": Gruppo MC 21, "Centrale di Turbigo": Gruppi TO 22, TO 32 e TO 42;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Viste:

- la nota degli uffici dell'Autorità in data 11 settembre 1997 (prot. AP/M97/1037), con cui sono stati richiesti all'Enel ulteriori elementi in ordine al programma di produzione e al programma di chiusura e di fermata prolungata degli impianti oggetto della domanda di cui in premessa;

- la lettera dell'Enel in data 2 dicembre 1997 (prot. n. A/55) e la documentazione ad essa allegata;

- la lettera dell'Enel in data 23 aprile 1998 (prot. n. A/76) e la documentazione ad essa allegata;

- la nota degli uffici dell'Autorità in data 22 settembre 1998 (prot. AP/M98/1594), con cui sono stati rappresentati all'Enel gli esiti dell'istruttoria svolta sulla base della documentazione acquisita e sono state richieste eventuali osservazioni scritte e ulteriore documentazione;

- la lettera dell'Enel in data 29 settembre 1998 (prot. n. A/120);

Visto il documento "Proposta di delibera per la Determinazione del parametro  $Qt^\circ$ , ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della deliberazione 26

giugno 1997 n. 70/97, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, relativo agli impianti termoelettrici: centrale di Montalto di Castro (gruppi MC 11 e MC 21), centrale di Rossano Calabro (gruppi RO 12 e RO 22), centrale di Trino Leri (gruppi TL 11, TL 12 e TL 13), centrale di Turbigo (gruppi TO 22, TO 32 e TO 42), di proprietà dell'Enel Spa" (PROT.AU/99/154);

Considerato:

- il contenuto delle osservazioni svolte dall'Enel nella lettera in data 29 settembre 1998 (prot. A/120);

- l'esito dell'istruttoria complessivamente svolta dagli uffici dell'Autorità;

- l'andamento decrescente della produzione di energia elettrica da impianti termoelettrici di proprietà dell'Enel, sin dall'anno 1995, che permane anche con riferimento alla produzione relativa all'anno 1998;

Ritenuto che l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui in premessa non può essere considerata aggiuntiva rispetto all'energia prodotta dall'Enel in altri impianti termoelettrici;

Su proposta del dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità,

**DELIBERA**

Di determinare il parametro  $Q_t^o$  per gli impianti termoelettrici, di proprietà dell'Enel Spa, con sede legale in via G.B. Martini, n. 3, 00198 Roma, denominati: "Centrale di Montalto di Castro": Gruppo MC 11 e Gruppo MC 21, "Centrale di Rossano Calabro": Gruppi RO 12 e RO 22, "Centrale di Trino Leri": Gruppi TO 11, TO 12 e TO 13 e "Centrale di Turbigo": Gruppi TL 22, TL 32 e TL 42, come segue:

- a) per i primi sei bimestri dall'entrata in funzione di ciascun impianto, in misura pari a zero;
- b) per i due anni successivi, nella misura risultante dall'applicazione di quanto previsto per gli impianti nuovi o ammodernati, in funzione da più di un anno e meno di tre anni, dall'art. 6, comma 6.13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70, come modificata ed integrata dalla deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98;

Di comunicare il presente provvedimento all'Enel Spa e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Di informare che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre

1995, n. 481, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.